



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

123/2013
OTTOBRE/1/2013 (*)
1 Ottobre 2013

**LA POSSIBILITA' DI RICORRERE AL
CONTRATTO DI LAVORO A
CHIAMATA VIENE ESTESA ANCHE
AGLI "ADDETTI AGLI INVENTARI".
IL MINISTERO DEL LAVORO CON
L'INTERPELLO N° 26 DEL 20
SETTEMBRE U.S. HA RITENUTO TALE
FIGURA PROFESSIONALE
ASSIMILABILE A QUELLA DEI
"PESATORI, MAGAZZINIERI,**

DISPENSATORI ED AIUTI" ***CONTENUTA NEL R.D. N° 2657/1923.***

Il Ministero del Lavoro, con l'**interpello n° 26 del 20 settembre 2013**, ha provveduto a rispondere al quesito, inoltrato dal nostro Consiglio Nazionale, inteso ad ottenere chiarimenti in merito al possibile **utilizzo del contratto di lavoro a chiamata per lo svolgimento dell'attività di addetto all'inventario, incaricato del conteggio dei colli, sia stoccati che esposti in vendita, mediante l'utilizzo di specifiche attrezzature fornite dal datore di lavoro.**

Come noto, il contratto di lavoro intermittente, detto anche lavoro a chiamata o *job on call*, è stato introdotto nel nostro ordinamento positivo dal Decreto Legislativo n° 276/2003 (*id.*: Riforma Biagi) ed è stato profondamente modificato, in ultimo, dalla L. 92/2012 *id.*: (*id.*: Riforma Fornero).

Ad oggi la tipologia *de qua* può essere utilizzata:

- per i dipendenti con meno di 24 anni di età (fino al 25° anno) o più di 55;
- nei casi previsti dalla contrattazione collettiva;
- per lo svolgimento delle attività discontinue elencate nel Regio Decreto n° 2657 emanato nel lontano anno 1923, nelle more che la contrattazione collettiva ne preveda le ipotesi.

Orbene, il nostro CNO ha chiesto di sapere se l'attività di addetto all'inventario fosse da ritenersi **assimilabile a quella dei "pesatori, magazzinieri, dispensieri ed aiuti"** contenuta al n° 6 dell'elenco allegato al citato decreto dell'epoca monarchica.

In primis, il Dicastero di Via Flavia, con l'interpello in commento, sottolinea che l'attività contenuta al punto 6 dell'elenco allegato al R.D. n°2657/1923

deve intendersi riferita alle categorie professionali impiegate nella quantificazione, sistemazione ed organizzazione di differenti tipologie di merce nei diversi periodi dell'anno.

Pertanto, sulla base di tale nozione, è possibile equiparare la figura degli addetti agli inventari, oggetto del quesito, a quella dei "pesatori, magazzinieri, dispensieri ed aiuti" contenuta nel citato Regio Decreto.

Tale assimilazione è possibile laddove gli addetti agli inventari risultino incaricati di espletare un'attività consistente nel **conteggio di prodotti sulla scorte delle direttive ricevute dal datore di lavoro e/o dal coordinatore in occasione del bilancio ovvero della chiusura del trimestre e dell'anno solare e/o fiscale.**

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA